

Delibera n. **159/2013** del Senato Accademico del **24/09/2013**

pag. 1/7

| OGGETTO: Modifiche del Regolamento delle strutture didattiche del DESP | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---|
| N. o.d.g.: 02/03 | Rep. n. 159/2013 | Prot. n. 23946 | UOR: UFFICIO ATTI NORMATIVI, ELETTORALE E COSTITUZIONE STRUTTURE UNIVERSITARIE |

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------|---|---|---|----|--------------------------|---|---|---|----|
| Stefano PIVATO | X | | | | Paolo PASCUCCI | X | | | |
| Debora CAPORALE | X | | | | Piero TOFFANO | X | | | |
| Micaela DI GIACOMO | X | | | | Flavio VETRANO | X | | | |
| Piergiuseppe GABALLO | X | | | | Enrico MORONI | X | | | |
| Orazio CANTONI | X | | | | Roberta BOCCONCELLI | X | | | |
| Riccardo CUPPINI | X | | | | Lucia Anna Maria POTENZA | X | | | |
| Ilario FAVARETTO | X | | | | Salvatore RITROVATO | X | | | |
| Graziella MAZZOLI | X | | | | Carmela NICOLETTI | X | | | |
| Mario RIZZARDI | X | | | | Vincenzo POMPILIO | | | | X |

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il prof. Mario Rizzardi, Vice Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Uomo, è presente in sostituzione della prof.ssa Nicola Panichi.

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Lo Statuto di autonomia dell'Ateneo prevede all'articolo 8, comma 3, che "Il Dipartimento cui afferiscono uno o più corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri Dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne al Dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito regolamento, proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

L'articolo 64, al comma 7, del Regolamento Generale di Ateneo dispone che "Il Regolamento che definisce la denominazione della struttura e del suo Presidente, la composizione della struttura e le competenze ad essa delegate, i corsi che ad essa afferiscono nonché le forme di partecipazione dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e delle studentesse alle sue determinazioni, è proposto dal Consiglio di Dipartimento, in conformità con i criteri generali stabiliti dal Senato Accademico. Tale regolamento deve essere approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

Con Decreto Rettoriale n.331/2012 dell'8 agosto 2012 è stato costituito il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) a decorrere dal 1° settembre 2012.

In particolare, il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) è stato proposto dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 5 dicembre 2012 ed approvato con modifiche dal Senato Accademico con delibera n. 209/2012 del 18 dicembre 2012, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 221/2012 del 12 dicembre 2012.

Il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) è stato emanato con Decreto Rettoriale n.88/2013 dell'8 febbraio 2013 e modificato con Decreto Rettoriale n.162/2013 del 27 marzo 2013.

Delibera n. **159/2013** del Senato Accademico del **24/09/2013**

pag. 2/7

Il Consiglio di Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) con delibera n.1/9 del 22 maggio 2013 ha proposto ai competenti degli organi di Ateneo di modificare, del suddetto Regolamento, i seguenti articoli:

| REGOLAMENTO VIGENTE | MODIFICHE PROPOSTE |
|---|---|
| Art. 5 2. Il Coordinatore designa, tra i membri della Giunta, un Vice - coordinatore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. | Art. 5 2. Il Coordinatore designa, tra i membri <i>del Consiglio</i> , un Vice - coordinatore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. <i>Il Vice - Coordinatore fa parte della Giunta.</i> |
| Art. 9 1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. | Art. 9 1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto <i>al voto deliberativo</i> , detratti gli assenti giustificati. |
| Art. 11 1. La Giunta è composta dal Coordinatore della struttura didattica e dai Responsabili dei Corsi di Studio ad essa afferenti. In ogni caso essa deve essere composta da almeno tre membri. | Art. 11 1. La Giunta è composta dal Coordinatore della struttura didattica, <i>dal Vice – coordinatore</i> e dai Responsabili dei Corsi di Studio ad essa afferenti. |

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso in merito il proprio parere favorevole con delibera n.141/2013 in data 28 giugno 2013.

Il Senato Accademico è chiamato ora ad approvare tali modifiche.

Il Senato Accademico

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012 ed in particolare l'articolo 8, comma 3;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 ed integrato con Decreto Rettorale n.530/2012 del 24 ottobre 2012 ed in particolare l'articolo 64, comma 7;
- visto il Decreto Rettorale n.331/2012 dell'8 agosto 2012 relativo alla costituzione del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) a decorrere dal 1° settembre 2012;
- visto il Decreto Rettorale n.88/2013 dell'8 febbraio 2013, modificato con Decreto Rettorale n.162/2013 del 27 marzo 2013, relativo all'emanazione del Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP);
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) n.1/9 del 22 maggio 2013 di proposta di modifiche d'apportare ad alcuni articoli del suddetto Regolamento;

Delibera n. **159/2013** del Senato Accademico del **24/09/2013**

pag. 3/7

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.141/2013 del 28 giugno 2013;
sentito il Direttore Generale;

delibera

di approvare il testo sotto riportato del Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP):

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETÀ, POLITICA (DESP)

ART. 1

Principi Generali

1. Le Scuole di Economia, Sociologia e Servizio Sociale e Scienze Politiche, previste dall'articolo 8, comma 3, dello Statuto, sono le forme organizzative mediante le quali il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie. Ciascuna di esse esercita altresì le competenze già affidate ai Consigli di Corsi di studio.

ART. 2

Competenze della struttura didattica

1. A ciascuna Scuola di cui sopra sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) proporre al Consiglio di Dipartimento l'offerta formativa dei corsi di studio ad essa relativi;
 - b) esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento e dal Regolamento del Corso di Studio ad essa relativi;
 - c) proporre al Dipartimento l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
 - d) proporre gli incarichi di insegnamento che saranno poi deliberati dal Consiglio di Dipartimento;
 - e) formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardo ai corsi di studio di propria competenza;
 - f) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;
 - g) deliberare sulle carriere degli studenti;
 - h) esprimere pareri o proposte al Consiglio di Dipartimento in ordine alla istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore; le chiamate dei professori di prima e seconda fascia saranno poi deliberate dal Consiglio di Dipartimento, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Delibera n. **159/2013** del Senato Accademico del **24/09/2013**

pag. 4/7

- i) esercitare ogni altro compito delegato dal Dipartimento di riferimento, o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti d'Ateneo.

ART. 3

Composizione della Struttura didattica

1. Fanno parte della struttura didattica:

- tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio ad essa afferenti. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica;
- una rappresentanza degli studenti iscritti ai relativi corsi di studio nel numero di due se complessivamente gli iscritti ai corsi sono inferiori a 1.800, tre se gli iscritti sono più di 1.800. Essi vengono eletti nel rispetto di quanto previsto all'articolo 33, comma 1, dello Statuto e secondo le modalità previste dall'articolo 73 del Regolamento Generale. In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. Essi durano in carica due anni dal momento della nomina;
- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel rispettivo Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. Egli ha la stessa scadenza di durata in carica della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Dipartimento.

ART. 4

Gli organi della struttura didattica

1. Sono organi della struttura didattica:

1. il Coordinatore;
2. il Consiglio della struttura didattica;
3. il Responsabile del Corso di studio;
4. la Giunta della struttura didattica.

ART. 5

Il Coordinatore della Struttura didattica

1. Il Coordinatore della struttura è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Consiglio. Il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età. Il Coordinatore dura in carica tre anni dal momento della nomina. Le sedute per l'elezione del Coordinatore sono convocate e presiedute dal Decano della struttura.
2. Il Coordinatore designa, tra i membri del Consiglio, un Vice - coordinatore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Vice - Coordinatore fa parte della Giunta.

Delibera n. **159/2013** del Senato Accademico del **24/09/2013**

pag. 5/7

3. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio della struttura didattica e sovrintende alle attività dei Corsi di Studio ad essa afferenti.
4. Il Coordinatore è membro di diritto della Giunta del Dipartimento.

ART. 6

Il Consiglio della Scuola

1. Il funzionamento della Scuola è assicurato da un Consiglio composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio ad essa afferenti. I docenti a contratto partecipano alle sedute del consiglio con voto consultivo.
1. Su proposta del Coordinatore, il Consiglio elegge i Responsabili dei Corsi di Studio i quali restano in carica 3 anni. Essi sono responsabili del regolare ed efficace svolgimento dell'attività didattica e dell'effettiva congruenza di essa con gli obiettivi formativi del corso di studio.
2. Il Consiglio nomina i membri della Commissione didattica e ne definisce le funzioni. La Commissione è composta da almeno 1 docente per ciascun corso di laurea afferente alla struttura. Tali docenti saranno responsabili dell'iter di approvazione dei piani di studio.
4. Il Consiglio nomina inoltre, tra i propri docenti di ruolo e ricercatori, una Commissione di non meno di tre membri per l'orientamento degli studenti e lo svolgimento di attività di tutorato.

ART. 7

Convocazione delle riunioni

1. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Coordinatore.
2. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qual volta il Coordinatore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica, a ciascun avente diritto presso la sede in cui presta servizio, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.

ART. 8

Ordine del giorno e registrazioni delle presenze

1. La convocazione deve contenere data, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
2. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio della Struttura. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i componenti il Consiglio.
3. Le presenze vengono rilevate dal segretario o dal facente funzioni mediante firma di un foglio di presenze, allegato al verbale del Consiglio.

Delibera n. **159/2013** del Senato Accademico del **24/09/2013**

pag. 6/7

ART. 9

Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto deliberativo, detratti gli assenti giustificati.
2. Qualora non si raggiungano le presenze richieste, il Coordinatore deve procedere ad una nuova convocazione.
3. Nessuno può prender parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona od i suoi parenti o affini entro il 4° grado. In tali casi, il componente, se presente, deve lasciare la seduta, chiedendo che ciò sia fatto risultare a verbale.
4. I componenti elettivi del Consiglio decadono dal mandato qualora si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, qualora registrino più del 50% di assenze nel corso dell'anno accademico. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza.

ART. 10

Determinazioni e verbalizzazioni

1. Le determinazioni della struttura didattica devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal Dipartimento di riferimento. Esse sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge richieda maggioranze qualificate.
2. Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del segretario. Il segretario è il professore di I fascia più giovane nel ruolo. Al segretario è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione dell'organo, alla validità delle adunanze e alle votazioni.
3. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative determine.
4. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnarne il testo al segretario nel corso della seduta.
5. Le determine sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni e l'indicazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
6. I verbali sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.
7. Il Coordinatore cura la comunicazione e, ove consentito, la diffusione delle determine.

ART. 11

Giunta della Scuola

1. La Giunta è composta dal Coordinatore della struttura didattica, dal Vice - coordinatore e dai Responsabili dei Corsi di Studio ad essa afferenti.
 2. La Giunta resta in carica tre anni e coadiuva il Coordinatore nelle sue funzioni e lo supporta nella stesura di documenti e relazioni programmatiche.
-

Delibera n. **159/2013** del Senato Accademico del **24/09/2013**

pag. 7/7

ART. 12

Norme finali

1. Le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento nonché le norme di legge, di Statuto e regolamentari.

ART.13

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione il Coordinatore eletto resta in carica fino al 31 ottobre 2015.
 2. In sede di prima applicazione la rappresentanza studentesca di cui al precedente punto 3 viene designata dagli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi studenti. Le prime votazioni si svolgeranno tra il 1° marzo 2013 e il 15 maggio 2013. Per gli studenti eletti in tali votazioni si applica l'art.86, comma 1, lettera j) del vigente Regolamento Generale di Ateneo.
-